

AVVISO ALLA CLIENTELA

PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL DUPLICATO DI POLIZZA

Per l'emissione di duplicati, nei casi di distruzione, sottrazione o smarrimento di polizze di pegno, va seguita la procedura disposta dagli artt. 6 e segg. della legge 30 luglio 1951 n.948, relativa all'ammortamento dei titoli al portatore e alle norme del "Regolamento dei prestiti su pegno" dell'Intermediario Finanziario .

In detti casi, pertanto, l'interessato deve fare immediata denuncia scritta all'Intermediario Finanziario e procedere alle ulteriori formalità prescritte.

Non vengono accettate denunce che non siano provviste dei dati sufficienti all'identificazione della polizza smarrita, distrutta o sottratta, e all'identificazione del denunciante.

Rintracciato il pegno, ne viene dichiarato il fermo, di cui sarà data notizia mediante pubblicazione nell'albo posto nei locali dell'Intermediario Finanziario.

Il pegno, "fermato" in dipendenza della procedura di cui sopra, non può essere restituito o rinnovato fino a quando la procedura stessa non sia stata completamente definita.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 30.07.1951 n. 948, il "fermo", dichiarato in conformità delle presenti norme, si considera annullato se, entro 25 giorni dalla denuncia, l'interessato non fa pervenire all'Intermediario Finanziario copia del ricorso al Presidente del Tribunale.

L'Intermediario Finanziario però dà corso ad eventuali richieste di ritiro del pegno, soltanto dopo aver ricevuto assicurazione dalla Cancelleria del Tribunale della mancata presentazione del ricorso.

La presentazione della denuncia di smarrimento della polizza e la relativa procedura di ammortamento non hanno effetto sul normale svolgimento dell'operazione creditizia. Pertanto il pegno segue la sua normale procedura fino alla vendita all'asta alla scadenza stabilita.

Se dalla vendita si verifica un "sopravanzo", questo può essere corrisposto all'eventuale presentatore della denuncia.

Per evitare il procedimento di vendita, l'interessato può pagare prima della vendita stessa quanto dovuto per capitale, interessi ed accessori, o procedere ad un rinnovo puramente amministrativo del pegno, versando gli interessi dovuti, con l'intesa che la nuova polizza è trattenuta dall'Intermediario Finanziario e non ha efficacia fino a quando non sia stata definita, a norma di legge, la procedura d'ammortamento della polizza smarrita.

Qualora la polizza smarrita, distrutta o sottratta, sia d'importo non superiore a Euro 516,46, la procedura di ammortamento delle polizze denunciate smarrite, sottratte o distrutte, avviene con le formalità di seguito indicate.

Il possessore deve presentare la denuncia nei modi e nei termini già previsti.

L'estratto della denuncia viene esposto, per un periodo di trenta giorni, nei locali aperti al pubblico presso l'Intermediario Finanziario .

Decorso il termine di trenta giorni, l'Intermediario Finanziario provvederà ad emettere il duplicato della polizza, sempreché nel frattempo non sia stata proposta opposizione.

Tale opposizione deve essere presentata all'Autorità Giudiziaria con citazione da notificarsi anche all'Intermediario Finanziario, presso la sede legale dello stesso.

Quest'ultima sospende l'emissione del duplicato fino a quando il giudizio non viene definito con sentenza passata in giudicato.

FERMO E SEQUESTRI

Il fermo e il sequestro di cose rubate o smarrite o comunque interessanti procedimenti giudiziari, costituite in pegno presso l'Intermediario Finanziario, possono essere disposti solo con ordine scritto dall'Autorità giudiziaria, alle cui disposizioni l'Intermediario Finanziario deve attenersi.

Gli oggetti, sui quali la predetta autorità abbia disposto il fermo, rimarranno presso l'Intermediario, per essere consegnati ai titolari, conformemente ai provvedimenti definitivi emanati dall'Autorità medesima, previo, comunque, il pagamento di quanto dovuto all'Intermediario Finanziario per capitale, interessi ed accessori.